



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
REGIONE SICILIA
-----oooOooo-----
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 39/2019
REGOLAMENTAZIONE AREE DI SOSTA RISERVATE

---oooOooo---

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. 48 del 24.05.2018 con la quale sono state istituite le aree riservate ad alcune categorie di veicoli, nel centro urbano di San Vito Lo Capo ;

RITENUTO necessario adottare il provvedimento, così come stabilito dalla Giunta Municipale con la deliberazione sopraindicata ;

VISTO l'art. 7 del C.D.S.;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 10 dell'1.10.2018 di nomina del Comandante la P.M. e contestuale attribuzione della Posizione Organizzativa del Servizio di Polizia Municipale;

O R D I N A

- 1) di istituire la sosta riservata ad alcune categorie di veicoli, in tutto il centro urbano di San Vito Lo Capo, in luogo non altrimenti vietato o riservato nelle zone denominate A – B – C – D – E – Z ROSSA – Z VERDE - dalle ore 0.00 alle ore 24.00, - evidenziata da segnaletica orizzontale di colore giallo e da segnaletica verticale riportante la zona assegnata. Le aree contraddistinte dalle lettere Z “tipo Rosso e Verde” site nel centro urbano di San Vito Lo Capo sono oggetto di deliberazione di G.M. n. 47 del 24.05/2019;

Tali zone sono riservate alla sosta dei seguenti veicoli :

- veicoli per servizi religiosi;
- veicoli autorizzati, immatricolati a residenti nelle vie oggetto del provvedimento;
- veicoli autorizzati, immatricolati o in uso a non residenti, in quanto proprietari di immobili ubicati all'interno del centro urbano di San Vito Lo Capo;
- veicoli delle forze dell'ordine, VV.FF., di servizio di Enti pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio;
- veicoli autorizzati, immatricolati o in uso a titolari di attività di somministrazione, commerciali, artigianali,
- veicoli autorizzati, immatricolati a titolari di attività artigianali, ditte fornitrici e/o di trasporto, rappresentanti, per operazioni di carico/scarico o interventi tecnici limitatamente al periodo per effettuare le operazioni;
- veicoli autorizzati, appartenenti a dipendenti di enti pubblici, alle forze dell'ordine, all'ordine giudiziario che utilizzano il proprio mezzo per l'espletamento delle proprie funzioni, dietro richiesta dell'Ente di appartenenza;
- veicoli autorizzati delle ditte appaltatrici e fornitrici di servizi del Comune;
- veicoli autorizzati, dei pubblici amministratori per l'espletamento del loro mandato;
- veicoli trasporto valori (istituti bancari – servizi PP.TT.)
- veicoli al servizio dei disabili muniti dello speciale contrassegno.
- veicoli adibiti al pubblico trasporto (Taxi – Autonoleggio da rimessa);

- veicoli autorizzati immatricolati o in uso di personale Banche, PP.TT., Ufficio di Collocamento)

2) di stabilire che la sosta in area riservata è in vigore tutti i giorni, limitatamente al periodo compreso **tra il 29 Maggio ed il 13 Ottobre 2019;**

3) di stabilire:

- che, in dette aree, la sosta è consentita a tutti i veicoli in possesso di autorizzazione alla sosta che sarà rilasciata nei modi e nei termini previsti dalla deliberazione di GM sopraindicata;

- che in dette aree non è consentita la sosta ai veicoli non autorizzati e per i quali si procederà all'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 7 C.d.S. ed alla rimozione forzata;

- che l'autorizzazione deve essere tenuta esposta in modo chiaro e visibile e che, nel caso contrario, si procederà all'accertamento della violazione ai sensi dell'art. 7 C.d.S. e alla rimozione forzata;

- che l'autorizzazione consente la sosta solo nell'area appositamente in essa riportata

4) di esentare dal pagamento della sosta tutte le categorie dei seguenti veicoli:

a - mezzi di trasporto pubblico

b - velocipedi

c - veicoli per trasporto funebre

d - macchine operatrici

e - veicoli in servizio di piazza;

f - veicoli delle forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in stato di emergenza, di servizio degli enti e delle aziende pubbliche, quando sia evidente la funzione e la destinazione del mezzo e del proprio conducente nell'espletamento di un pubblico servizio;

g - veicolo al servizio degli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento del servizio;

5) di recepire, in toto, tutte le disposizioni e le prescrizioni riportate nella deliberazione di G.M. n. 48 del 24.05.2019 e di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del predetto atto.

A V V E R T E

1. Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;

2. Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere secondo le modalità di cui all'art. 37 c. 3 del C.d.S. che sancisce che contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60gg e con le formalità disciplinate nel Regolamento, al Ministero dei Lavori Pubblici, che decide in merito oppure, in alternativa, ricorso al competente Organo Amministrativo.

3. E' incaricato della Vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

4. L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza sarà punita ai sensi art. 7 del C.d.S. vigente e s.m.i.

5. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.

San Vito Lo Capo, lì 30 Maggio 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore TRANCHIDA**